

15 FEBBRAIO 2023

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE RISTORAZIONE: RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA, ZONA ROVERETO E MATTARELLO A RISTO 3 S.C. MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO MEPAT AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI ART. 3 CO.01 DELLA L.P. 2/2020 E ART. 21 CO. 2B TER L.P. 23/1990.**

CIG: 9681807FDF

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, compreso il servizio di ristorazione.

Con determinazione n. 274 di data 30 dicembre 2021, è stato affidato da ultimo il servizio di ristorazione relativo alla zona di Rovereto e Mattarello all’impresa Risto3 s.c. con sede in Via del Commercio, 57 – 38121 Trento, cod. Fisc. e Partita IVA 00444070221, fino al 30 giugno 2023, con possibilità di proroga fino al raggiungimento dell’importo contrattuale ivi stimato.

Considerato che l’importo contrattuale stimato è stato raggiunto, occorre procedere ad un nuovo affidamento prendendo atto che il contratto attualmente in corso di esecuzione è da intendersi concluso.

In forza di detto contratto, gli utenti delle sedi universitarie di Rovereto e Mattarello possono accedere al servizio di ristorazione attraverso il punto di ristorazione “Gilda” in via Matteo del Ben. Gli utenti che studiano presso BIOTECH, CIBIO e CIMeC di Mattarello possono utilizzare il punto di ristoro destinato al Servizio forestale della Provincia Autonoma di Trento, gestito dalla medesima impresa.

Il servizio in questione è essenziale nella zona di Rovereto e ad oggi non sono state individuate altre strutture di ristorazione con le caratteristiche necessarie ad ospitare un numero rilevante di utenti (fino a 150 al giorno) in una ristretta fascia oraria con un costo contenuto: somministrazione di un “pasto intero” (primo, secondo, contorno o dessert o frutta) e/o “ridotto” (primo o secondo, contorno, dessert o frutta) al pari di quello erogato presso le mense universitarie site nella città di Trento. Inoltre va considerato che il tempo della pausa pranzo degli studenti frequentanti nella zona di Rovereto e Mattarello è molto limitato e non consente ai medesimi grossi spostamenti.

È stata quindi contattata Risto 3 s.c., la quale ha espresso per le vie brevi il proprio parere favorevole alla continuazione del servizio alle medesime condizioni tecniche di cui al contratto precedente.

L'amministrazione ha invece ritenuto opportuno rinegoziare le condizioni economiche per rispondere alle esigenze dell'impresa che deve sostenere maggiori spese conseguenti all'aumento generalizzato delle materie prime, dei costi di gestione e alle variazioni del mercato mondiale. Si ritiene quindi congruo che i prezzi dei pasti forniti nell'ambito di detto servizio ammontano rispettivamente ad € 10,35.= IVA compresa per il pasto intero e 9,97.= IVA compresa per il pasto ridotto e che la quota a carico dello studente come fissata dal Consiglio di Amministrazione di Opera ammonta ad € 4,90.= IVA compresa per il pasto intero ed € 4,40.= IVA compresa per il pasto ridotto;

la stima del servizio effettuata sulla base dei dati dei consumi degli ultimi mesi, tenendo conto della chiusura estiva, determina un numero di 6.350 pasti interi e di 6.000 pasti ridotti, per un importo complessivo contrattuale di € 120.722,50.= oltre ad IVA 4%, comprendente anche la quota versata alle cassiere da parte degli studenti, in applicazione del costo unitario del pasto, pari ad € 9,95.= ed € 9,59.= oltre ad IVA rispettivamente per pasto intero e ridotto;

l'importo contrattuale stimato che rimane a carico di Opera ammonta ad € 68.051,36.= IVA compresa.

Rilevato che non è necessario effettuare verifiche sull'appaltatore ai sensi dell'art. 19 bis della l.p. 2/2016 e 5 della l.p. 2/2020 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019 per effetto dell'utilizzo della piattaforma MEPAT;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 richiamata dall'art. 3, co. 01 della L.p. 2/2020 che autorizza l'Ente a procedere all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 139.000,00 € *“anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

visto altresì il punto 4 della Deliberazione di Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020, *“Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della L.P. 2/2016”*, secondo cui l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'invito dell'affidatario uscente ricorrendo i requisiti della *“riscontrata effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della migliore localizzazione dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto”* nonché del *“grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale”*;

tenuto conto che Risto 3 S.c. ha svolto in passato il servizio in modo soddisfacente e che per i motivi di natura tecnica sopra esposti l'esecuzione del servizio può essere affidata unicamente da tale operatore economico con il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 comma 2, lett. b) ter e co. 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 3 co. 01 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, si propone di riaffidare alla suddetta ditta il servizio di ristorazione per il periodo intercorrente dal 1 marzo 2023 fino al 31 ottobre 2023, salva la possibilità di proroga fino al raggiungimento dell'importo stimato qualora la richiesta del servizio di ristorazione risultasse inferiore a quella stimata, tramite l'emissione di un ordinativo Mepat;

trattandosi di ordine diretto Mepat i rapporti tra le parti sono regolati dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al servizio, dalle Condizioni Generali nonché dal Capitolato Tecnico allegato al bando di abilitazione oltre che dalle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili, nonché dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e

successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si precisa che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell’esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg” in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all’attività di verifica di correttezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti” sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi “*disposti sul mercato elettronico ME.PAT che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO*”.

Viene infine dato atto che il servizio di ristorazione universitaria, oggetto del presente provvedimento, non è identificato dal CUP, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attiene ad un progetto di investimento pubblico. Le “Linee Guida per l’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri” nell’aggiornamento del 14 novembre 2011 annoverano tra le “*spese di gestione*” quella per il “*servizio di mensa*”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il rinnovo del contratto per la somministrazione dei pasti nella zona di Rovereto e Mattarello, con la Società Cooperativa Risto3, avente sede in Via del Commercio, 57- 38121 Trento, cod. fisc. e P.Iva 00444070221, decorrente dal 1 marzo 2023 fino al 31 ottobre 2023 ed eventualmente prorogabile fino al raggiungimento dell'importo contrattuale stimato, tramite emissione di ordinativo diretto MEPAT;
2. di stimare l'importo contrattuale complessivo del servizio di cui al punto 1. in € 125.551,40.= IVA inclusa, comprensivo anche della quota parte che l'impresa incasserà direttamente dall'utenza e di stimare il costo che rimane a carico di Opera per tutto il periodo contrattuale in € 68.051,36.= IVA compresa;
3. di integrare il programma di spesa n. 37/2023 disposto con determinazione n. 274/2021 sulla macrovoce 041012 "Servizi di ristorazione", centro di costo 12 "Servizio di ristorazione", budget dell'esercizio 2023 per l'importo di € 68.051,36.= IVA compresa;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni data fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott. Gianni Voltolini

n. all. :0

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023
Macrovoce 041012
Centro di costo 12 PRG 37/1/2023 per € + 68.051,36

LA RAGIONERIA

(SM)